

Sottoscrizione digitale del ricorso tributario e sanatoria delle relative “patologie”

di Francesco Garganese (*) e Franco Mercutello (**)

L'avvio del **processo tributario telematico** ha generato alcuni “cortocircuiti” interpretativi conseguenti al **mancato** rigoroso **rispetto** delle **specifiche tecniche** previste dalla relativa disciplina. Tuttavia, pare ragionevole ritenere che le patologie dell'atto introduttivo del processo tributario, talvolta rigidamente ipotizzate dalla giurisprudenza di merito, possano trovare **soluzioni alternative** volte alla **conservazione** dello stesso quand'anche difforme dagli standard della normativa di settore. Ciò anche (e soprattutto) facendo applicazione dei principi interpretativi procedurali consolidatisi anteriormente che, in una logica estensiva, è opportuno pragmaticamente adeguare alla nuova realtà tecnologica.

L'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha apparentemente completato l'iter di telematizzazione del processo tributario, stabilendo per le parti che si costituiscono in giudizio mediante difensori e per i consulenti tecnici l'obbligo di notificare e depositare ogni atto del processo “esclusivamente con modalità telematiche”. Il rito tributario telematico è, tuttavia, ancora monco della perfetta digitalizzazione dei provvedimenti adottati dal giudice e del verbale di udienza, che sono tuttora formati in originale cartaceo, sebbene successivamente acquisiti al fascicolo informatico mediante scansione. A ciò si aggiungano le deroghe al regime dell'obbligatorietà che, a tutti gli effetti, consegnano all'ordinamento un rito ancora ibrido, in cui si intersecano l'anima cartolare e quella digitale, e la tuttora inattuata previsione che le udienze di trattazione possano svolgersi a distanza (1).

In tale contesto, ancora in fase di definizione, si registrano i primi interventi della giurisprudenza di merito sul rispetto dei requisiti formali dell'atto introduttivo del processo tributario.

In particolare, aderendo al dato meramente testuale delle disposizioni di riferimento, alcuni giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso notificato via PEC sia ove non sottoscritto digitalmente, sia ove generato mediante scansione anziché in *file* nativo digitale. L'approccio interpretativo adottato si palesa, però, criticabile alla luce di consolidati principi giurisprudenziali, precedenti all'introduzione del processo telematico ma ad esso adattabili, che di seguito verranno evidenziati.

La sottoscrizione digitale degli atti nel processo tributario

La telematizzazione del processo tributario impone ai soggetti obbligati l'utilizzo del documento informatico in luogo di quello analogico per l'atto introduttivo (ricorso o appello), per gli atti successivi (memorie, istanze e note) e, infine, anche con riferimento agli allegati. Tuttavia, se per i documenti allegati è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, il ricorso e ogni altro atto processuale devono, invece, essere redatti tramite

(*) *Dottore di ricerca in diritto tributario. Avvocato in Lecce e Roma*

(**) *Funzionario Avvocato presso Servizio legale e contenzioso del Comune di Bitonto*

(1) Per una disamina della disciplina del processo tributario telematico e delle sue attuali criticità, si segnalano i contributi di Manoni, “Le inevitabili criticità del processo tributario tele-

matico”, in *Dir. prat. trib.*, 2019, pag. 1876; Emone, “Vizi della notifica via PEC ed invalidità degli atti informatici: l'inesistenza giuridica quale conseguenza della mancata sottoscrizione digitale”, *ivi*, 2019, pag. 1676; Sidoti-Bevilacqua, “Ricorso tributario telematico, anzi cartaceo”, in *Corr. Trib.*, 2018, pag. 3023; Bruzzone, “Comunicazioni e notificazioni via PEC degli atti tributari”, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2016, pag. 450.